

Le guide di **RATIO** FAMIGLIA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

**Calendario scadenze
per Modello 730/2015**

Novità: il 730 precompilato

**Oneri detraibili e oneri
deducibili: che differenza c'è?**

**Dichiarazione dei redditi:
le spese detraibili**

**Spese mediche e attività
sportiva: cosa detrarre nella
dichiarazione dei redditi**

**Assegni di mantenimento:
quanto è possibile dedurre**

**Soggetti esonerati
dalla presentazione della
dichiarazione**





Dichiarazione dei Redditi

La guida in famiglia

Tra i tanti adempimenti che quotidianamente ci troviamo ad affrontare, la Dichiarazione dei Redditi è quello più importante: con essa siamo chiamati a rapportarci in prima persona con il Fisco e a dimostrare ciò che in un anno abbiamo fatto.

Ma siamo sicuri di conoscerne tutti gli aspetti? Sappiamo cosa possiamo e dobbiamo dichiarare? Ecco perché quest'anno abbiamo deciso di proporvi una semplice guida che vi offra spunti utili da conoscere prima di recarvi dal vostro consulente o CAF. Conoscere certi aspetti ci permetterà di essere preparati e di evitare sorprese più o meno gradite.

Nella guida troverete il calendario delle principali scadenze, l'elenco dei documenti da utilizzare per la Dichiarazione, la novità 2015 della Dichiarazione pre-compilata: siamo tra coloro che possono utilizzarla? E come funziona?

Inoltre, vi spieghiamo la differenza tra oneri detraibili e deducibili e vi offriamo l'elenco completo delle spese che potrete detrarre.

Abbiamo poi preso in analisi le principali voci di tali spese, quelle che riguardano la maggior parte di noi come le spese mediche, le spese per attività sportive dei figli, gli assegni di mantenimento. E infine, vi spieghiamo quali soggetti sono esonerati dal presentare la Dichiarazione dei Redditi e i motivi di tale esonero.

Buona lettura.

Alessandra Cinquetti



Fisco e tasse



Calendario scadenze per Modello 730/2015

La Redazione

In vista della presentazione del Modello 730/2015 proponiamo uno schema riassuntivo della procedura e delle scadenze che ognuno di noi dovrà rispettare.

Scadenze	Cosa deve fare il contribuente?	Cosa deve fare il sostituto d'imposta?	Cosa deve fare il nostro consulente o CAF?
Entro il 28.02.2015	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	---
Entro il 7.03.2015	---	Invia all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche rilasciate.	---
A partire dal 15.04.2015	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.	---	---
Entro il 7.07.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Presenta al proprio sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-I per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2% dell'Irpef. • Riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. • Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-I per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2% dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. • Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. • Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. • Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Scadenze	Cosa deve fare il contribuente?	Cosa deve fare il sostituto d'imposta?	Cosa deve fare il nostro consulente o CAF?
A partire dal mese di luglio 2015 Per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la 1^a rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati), la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, sarà trattenuta nei mesi successivi. 	<ul style="list-style-type: none"> Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la 1^a rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati), trattiene la parte residua, maggiorata dello 0,40% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. 	---
Entro il 30.09.2015	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	---	---
Entro il 25.10.2015	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	---	---
A novembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. 	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.	---
Entro il 10.11.2015	Riceve dal CAF o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	---	<ul style="list-style-type: none"> Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.



Documenti utili per la Dichiarazione dei Redditi

Documentazione e informazioni per la Dichiarazione dei Redditi 2014 - Mod. 730/2015 Ecco cosa portare dal Professionista o al CAF

Copia dichiarazione Unico o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell'IMU e TASI, e relative schede di calcolo.

Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.).

Contratti di locazione (copia contratti e importo canoni, opzione per la cedolare secca).

Acquisto immobili abitativi dati in locazione con contratto di almeno 8 anni (canone minore a quello delle convenzioni tipo con il Comune).

Variazioni di terreni e/o fabbricati effettuate o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2015 (dati per IMU e TASI 1° semestre 2015).

Certificazione redditi 2014 redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).

Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.

Redditi diversi (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, ecc.).

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter (contributi INPS gestione separata, INAIL casalinghe).

Spese mediche. Eventuali spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari a carico. Spese veterinarie (tutte queste spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche). [\[Si veda articolo "Spese mediche e attività sportive"\]](#)

Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.

Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.

Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.

Spese funebri.

Spese per rette di frequenza agli asili nido e spese per istruzione secondaria ed universitaria (tasse di: iscrizione/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).

Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (Il pagamento di dette spese deve essere effettuato tramite mezzo tracciabile).

Spese sostenute nel 2014 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% (manutenzioni, ristrutturazioni, restauri, risanamenti conservativi); acquisto di mobili con detrazione 50%; interventi di risparmio energetico con detrazione 65%.

Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, oppure relativi a contratti stipulati con regime convenzionale.

Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli. [\[Si veda articolo "Assegni di mantenimento"\]](#)

Documentazione relativa a redditi e oneri diversi da quelli sopra indicati (ad esempio: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, attività sportiva per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, acquisto cani guida).



Fisco e tasse

Novità: il 730 precompilato

Agnese Campedelli

Dal 15.04.2015 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato. La presentazione del 730 precompilato è facoltativa, si può infatti decidere di ricorrere alla compilazione e presentazione della Dichiarazione dei Redditi con le modalità tradizionali (Professionisti, CAF).

Cos'è?

Si tratta di una vera e propria Dichiarazione dei Redditi già predisposta con i nostri dati. L'Agenzia propone il 730 già completo dei nostri dati su redditi, ritenute, versamenti e alcune spese detraibili o deducibili. Tali dati sono stati raccolti:

- dall'Agenzia mediante la Certificazione Unica (quindi il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
- dati forniti da banche, assicurazioni ed enti previdenziali (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali);
- dati contenuti nella Dichiarazione dei Redditi dell'anno precedente (ad esempio, le date residue delle spese di ristrutturazione degli anni precedenti).


Oneri non presenti ed eventualmente da integrare

- Spese sanitarie.
- Spese per istruzione.
- Spese funebri.
- Erogazioni liberali.
- Assegno al coniuge separato.

Per quest'anno il 730 precompilato non contiene tali voci quindi il contribuente, qualora voglia inserirli, dovrà integrare. Il contribuente può decidere se:

- accettare la dichiarazione;
- rettificare i dati non corretti;
- integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili;
- ricorrere alla dichiarazione ordinaria (quella fatta fino a quest'anno).

La Dichiarazione va presentata entro il 7.07.2015.



Gli esclusi

Sono tutti quei contribuenti che non possono presentare autonomamente la Dichiarazione dei Redditi:

- contribuenti con partita IVA (tranne i produttori agricoli in regime di esonero);
- persone decedute, legalmente incapaci, non maggiorenni.

Come accedere

La dichiarazione 730 precompilata sarà disponibile dal 15.04.2015 in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere occorre essere in possesso delle credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (codice Pin e password) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o delle credenziali dispositive rilasciate dall'Inps ([Ratio Famiglia 3/2013 - Come richiedere il PIN Inps](#)). Si può così accedere:

- alla Dichiarazione dei Redditi pre-

- compilata;
- all'elenco dei dati inseriti nella Dichiarazione e di quelli incompleti o incongruenti.

Mediante apposita delega il contribuente può rendere disponibili tali documenti anche al proprio sostituto d'imposta (ente pensionistico o datore di lavoro se prestano assistenza fiscale), ad un Caf oppure ad un professionista abilitato.

Vantaggi

Secondo l'Agenzia il modello 730 precompilato ha i seguenti vantaggi.

- **Meno controlli:** se si accetta, direttamente o tramite sostituto, il 730 precompilato senza apporre modifiche, non saranno sottoposti a controllo i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali.
- **Tetto dei 4.000:** non sarà effettuato il controllo preventivo, previsto per i rimborsi superiori a € 4.000,00.
- **Intermediari:** se si presenta il 730 precompilato tramite Caf o professionisti abilitati, i controlli su tutti i documenti che attestano le spese saranno effettuati nei confronti dei Caf o dei professionisti abilitati e questi ultimi saranno tenuti al pagamento delle eventuali somme che risultano dovute a seguito del

controllo, salvo i casi di condotta dolosa del contribuente.



Pagamento o rimborsi

Nel caso in cui dalla dichiarazione precompilata emerga un debito o un credito si procede come con quella ordinaria.

- **Contribuenti con sostituto d'imposta** (dipendenti o pensionati): la somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.

- **Contribuenti senza sostituto di im-**

posta (coloro che, ad esempio, hanno perso il lavoro durante l'anno): ci pensa direttamente l'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. Se emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l'IBAN del conto corrente su cui effettuare l'addebito), oppure può stampare il modello F24, che viene proposto

già compilato con i dati necessari, per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. Invece, il contribuente che si rivolge per l'assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all'Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.

Per maggiori informazioni:
<https://info730.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/home>

Iter per il 730 precompilato (potete seguirlo sul sito apposito)

1.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica se hai bisogno di abilitarti (se non sei in possesso dei codici Fisconline o Inps). • Abilitazione Fiscoline https://info730.agenziaentrate.gov.it/portale/registrazione-a-fisconline. • Abilitazione Servizi Telematici Inps (o per trasformare il proprio pin in PIN DISPOSITIVO) https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp?bi=32&link=II+PIN+online.
2.	Verificate che il browser sia aggiornato (si può fare la verifica direttamente sul sito dedicato al 730 precompilato).
3.	Accedi alla dichiarazione (dal 15 aprile).
4.	Visualizza la dichiarazione.
5.	Accetta o modifica la dichiarazione.
6.	Consulta le ricevute.

Fac-simile di delega al sostituto d'imposta per il 730 precompilato

Spett.le
 Società

Oggetto: delega al sostituto per l'accesso al 730 precompilato

Con la presente il sottoscritto nato a il
 C.F. in qualità di dipendente della società

DELEGA

la medesima società, in qualità di sostituto che presta l'assistenza fiscale diretta, ad accedere ai seguenti documenti, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate nell'apposita area autenticata:

- modello 730 precompilato relativo al periodo d'imposta 2014 predisposto dall'Agenzia dell'Entrate;
- (eventuale) elenco delle informazioni attinenti al modello 730 disponibili presso l'Agenzia delle Entrate (come oneri deducibili/detraibili relative a polizza vita, interessi passivi, contributi previdenziali).

(Eventuale solo in caso di ricorso a un soggetto incaricato) Si precisa che l'accesso ai documenti sopra indicati sarà effettuato tramite un soggetto incaricato alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 322/1998.

Cordiali saluti

Luogo e data, Firma del richiedente

Fisco e tasse

Oneri detraibili e oneri deducibili

Che differenza c'è?

Alessandra Cinquetti



Oneri deducibili: cosa e quali sono?

Gli oneri deducibili sono quegli importi che abbassano l'imponibile, quindi la somma lorda sulla quale vengono poi conteggiati gli scaglioni IRPEF. Sono oneri deducibili, per esempio, i contributi di previdenza complementare, gli assegni periodici

all'ex coniuge, le donazioni ad organizzazioni non governative e ONLUS e i canoni e i censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi a consorzi obbligatori per legge.

Oneri detraibili: cosa e quali sono?

Gli oneri detraibili sono quegli importi, pari ad una percentuale delle spese sostenute, che consentono di abbassare le tasse che dobbiamo pagare. Sono oneri detraibili, per esempio, le spese sanitarie e quelle funebri, quelle relative alle ristrutturazioni edilizie, le spese d'istruzione e di attività sportiva praticata dai figli.

ELENCO DELLE PRINCIPALI SPESE

Detraibili		Deducibili
- Spese sanitarie	- Spese per attività sportiva dei ragazzi	- Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità
- Ristrutturazione della casa	- Spese per addetti all'assistenza personale	- Previdenza complementare
- Spese di istruzione	- Spese funerarie	- Donazioni a organizzazioni non governative
- Asilo nido		- Donazioni a istituzioni religiose
- Spese veterinarie		

Reddito Lordo € 30.000

Scaglioni IRPEF
su € 30.000
Tasse da pagare € 7.720

DEDUZIONE

(spese sostenute deducibili € 5.000)
Deduco € 5.000
Abbasso il reddito lordo

Reddito Lordo € 25.000

Scaglioni IRPEF
Si applicano su € 25.000

=

TASSE DA PAGARE
€ 6.150

L'ipotesi che abbiamo fornito in questo flusso è completa sia di deduzione che di detrazione, è però possibile applicare anche solo una delle due o nessuna.

DETRAZIONE

(spese sostenute detraibili 2.600 x 19%)
Detraggo € 494
Abbasso le tasse da pagare

=

TASSE DA PAGARE
€ 5.656

Fisco e tasse








Dichiarazione dei redditi: le spese detraibili





Luca Reina

In vista della prossima Dichiarazione dei Redditi proponiamo di seguito l'elenco dei documenti da inserire. La documentazione delle spese detraibili è costituita da fatture, ricevute o quietanze con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione.

La dichiarazione va conservata in originale per tutto il tempo richiesto dalla tipologia di documento (vedi articolo "Documenti, quali e per quanto tempo vanno conservati?"). Ecco un elenco delle principali spese detraibili.

Spese sanitarie 	⇒ Tipologia ⇒	Farmaci, prestazioni specialistiche, analisi, attrezzature sanitarie, ricoveri, trapianti, riabilitazioni.																		
	⇒ Requisiti ⇒	Fatture oppure "scontrino parlante" (per farmaci) che indica la natura, la denominazione, la quantità e il codice fiscale del destinatario.																		
	⇒ Note ⇒	Detrazione del 19% con franchigia di € 129,11.																		
Acquisto e costruzione casa 	⇒ Interessi passivi ⇒	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Immobili interessati</th> <th>Scopo del mutuo</th> <th>Data di stipula</th> <th>Detrazione 19%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>Acquisto Mutuo ipotecario</td> <td>Fino al 31.12.1992</td> <td>Limite di € 4.000,00 per ciascun intestatario.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dal 1.01.1993</td> <td>Limite di € 4.000,00 complessivi da suddividere tra i cointestatari.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Abitazione Principale "Prima casa"</td> <td>Costruzione o interventi di recupero edilizio Mutuo ipotecario</td> <td rowspan="2">Dal 1.01.1998</td> <td rowspan="2">Massimo € 2.582,28 complessivi.</td> </tr> <tr> <td>Interventi di recupero edilizio Qualsiasi mutuo</td> <td>Solo per mutui stipulati nell'anno 1997</td> <td>Massimo € 2.582,28 complessivi da suddividere tra i cointestatari.</td> </tr> </tbody> </table>	Immobili interessati	Scopo del mutuo	Data di stipula	Detrazione 19%		Acquisto Mutuo ipotecario	Fino al 31.12.1992	Limite di € 4.000,00 per ciascun intestatario.		Dal 1.01.1993	Limite di € 4.000,00 complessivi da suddividere tra i cointestatari.	Abitazione Principale "Prima casa"	Costruzione o interventi di recupero edilizio Mutuo ipotecario	Dal 1.01.1998	Massimo € 2.582,28 complessivi.	Interventi di recupero edilizio Qualsiasi mutuo	Solo per mutui stipulati nell'anno 1997	Massimo € 2.582,28 complessivi da suddividere tra i cointestatari.
		Immobili interessati	Scopo del mutuo	Data di stipula	Detrazione 19%															
			Acquisto Mutuo ipotecario	Fino al 31.12.1992	Limite di € 4.000,00 per ciascun intestatario.															
	Dal 1.01.1993		Limite di € 4.000,00 complessivi da suddividere tra i cointestatari.																	
Abitazione Principale "Prima casa"	Costruzione o interventi di recupero edilizio Mutuo ipotecario	Dal 1.01.1998	Massimo € 2.582,28 complessivi.																	
	Interventi di recupero edilizio Qualsiasi mutuo			Solo per mutui stipulati nell'anno 1997	Massimo € 2.582,28 complessivi da suddividere tra i cointestatari.															
⇒ Nota ⇒	<p>Se il mutuo è più alto del costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla sola parte di mutuo che copre il valore dichiarato nel rogito, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.</p> <table border="1"> <tr> <td>Formula per calcolare gli interessi</td> <td> $\frac{\text{Costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{Capitale dato in mutuo}}$ </td> </tr> </table>	Formula per calcolare gli interessi	$\frac{\text{Costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{Capitale dato in mutuo}}$																	
Formula per calcolare gli interessi	$\frac{\text{Costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{Capitale dato in mutuo}}$																			
Spese di intermediazione immobiliare	⇒ Requisiti ⇒	Relative a "prima casa".																		
	⇒ Spesa massima ⇒	€ 1.000,00.																		
	⇒ Note ⇒	Detrazione del 19%.																		

Erogazioni liberali 	Onlus o iniziative umanitarie (religiose o laiche) gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ecc.	⇒	Requisiti	⇒	Enti iscritti ad appositi registri.	
		⇒	Spesa massima	⇒	€ 2.065,00.	
		⇒	Note	⇒	La detrazione è del 26%. Pagamento con mezzi tracciabili (bonifico, carta di credito, ecc.).	
	⇒	Settore spettacolo	⇒	Spesa massima	⇒	Importo non superiore al 2% del reddito dichiarato.
	⇒	Istituti scolastici, alta formazione, università	⇒		⇒	Erogazioni finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. Senza limite di spesa. Pagamento con mezzi tracciabili.
	⇒	Società mutuo soccorso	⇒	Spesa massima	⇒	La detrazione è del 19%. € 1.291,14. Pagamento con mezzi tracciabili.
	⇒	Partiti e movimenti politici	⇒	Requisiti	⇒	Iscrizione nella sezione I del Registro di cui all'art 4 D.L. n. 149/2013 (visionabile sul sito del Parlamento italiano). Erogazioni effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.
		⇒	Spesa massima	⇒	Da € 30,00 a € 30.000,00.	
		⇒	Note	⇒	La detrazione è del 26%. Non è detraibile il tesseramento o la quota associativa.	
⇒	Società e associazioni sportive dilettantistiche	⇒	Spesa massima	⇒	€ 1.500,00. Pagamento con mezzi tracciabili. La detrazione è del 19%.	
⇒	Popolazioni colpite da calamità ed eventi straordinari	⇒	Spesa massima	⇒	€ 2.065,00. La detrazione è del 19%.	
Premi assicurativi 	⇒	Rischio morte o invalidità permanente	⇒	Spesa massima	⇒	Stipulate/rinnovate dal 2001. € 530,00. La detrazione è del 19%.
	⇒	Vita e infortuni	⇒	Spesa massima	⇒	Stipulate/rinnovate fino al 2000. € 530,00. La detrazione è del 19%.
	⇒	Rischio di non autosufficienza	⇒	Spesa massima	⇒	€ 1.291,14 calcolata al netto dei premi corrisposti per rischio morte e invalidità permanente.
Spese di istruzione 	⇒	Spese di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento, di specializzazione universitaria (anche dottorato).				
	⇒	Spesa massima	⇒	In misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. La detrazione è del 19%.		
Asili nido 	⇒	Spesa massima	⇒	€ 632,00 per figlio. La detrazione è del 19%.		
Spese veterinarie 	⇒	Requisiti	⇒	Animali detenuti legalmente a scopo di compagnia (cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).		
	⇒	Franchigia	⇒	€ 129,11.		
	⇒	Spesa massima	⇒	€ 387,34. La detrazione è del 19%.		

Spese per attività sportive per ragazzi 	⇒	Requisiti	⇒	Per ragazzi tra i 5 e i 18 anni. Iscrizioni ed abbonamenti destinati alla pratica sportiva dilettantistica.						
	⇒	Spesa massima	⇒	€ 210,00 per ragazzo. La detrazione è del 19%.						
Spese per adetti all'assistenza personale 	⇒	Requisiti	⇒	Reddito annuale di chi porta le spese in detrazione inferiore a € 40.000,00.						
	⇒	Spesa massima	⇒	€ 2.100,00. La detrazione è del 19%.						
Spese per contratto di affitto 	⇒	Locazione ordinaria	⇒	Requisiti	⇒	Immobile adibito ad abitazione principale. Reddito annuale fino a € 15.493,71.	⇒	Spesa massima	⇒	€ 300,00.
	⇒		Requisiti	⇒	Immobile adibito ad abitazione principale. Reddito annuale fino a € 30.987,41.	⇒	Spesa massima	⇒	€ 150,00.	
	⇒	Giovani che vivono in affitto	⇒	Requisiti	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Età compresa tra 20 e 30 anni. • Abitazione principale diversa da quella dei genitori. • Reddito annuale fino a € 15.493,71. 	⇒	Spesa massima	⇒	€ 991,60.
	⇒	Contratti di locazione a canone convenzionato	⇒	Requisiti	⇒	Reddito annuale fino a € 15.493,71.	⇒	Spesa massima	⇒	€ 495,80.
	⇒		Requisiti	⇒	Reddito annuale fino a € 30.987,41.	⇒	Spesa massima	⇒	€ 247,90.	
	⇒	Alloggi sociali	⇒	Requisiti	⇒	Reddito annuale fino a € 15.493,71.	⇒	Spesa massima	⇒	€ 900,00.
	⇒		Reddito annuale fino a € 30.987,41.		⇒	Spesa massima	⇒	€ 450,00.		
	⇒	Trasferimento per motivi di lavoro	⇒	Requisiti	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La nuova residenza è nel comune di lavoro (o limitrofo). • Il nuovo comune si trova ad almeno 100 km dal precedente. • Se la residenza è variata da non più di 3 anni. • Detrazione limitata ai primi 3 anni. 	⇒	Spesa massima	⇒	€ 991,60.
	⇒		Reddito annuale fino a € 15.493,71.		⇒	Spesa massima	⇒		€ 495,80.	
	⇒	Studenti universitari	⇒	Requisiti	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Distanti almeno 100 km dal comune di residenza. • Provincia di residenza diversa. • Immobile ubicato nello stesso comune, o limitrofo, in cui ha sede l'Università. 	⇒	Spesa massima	⇒	La detrazione è del 19%. € 2.633,00.
Spese funerarie 	⇒	Requisiti	⇒	Sono detraibili, per un importo massimo di € 1.549,37, le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 C.C. e di affidati o affiliati, o verosimilmente per la morte di una delle seguenti persone: - il coniuge; - i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; - gli adottanti; - i fratelli e le sorelle; - i genitori e le nuore; - il suocero e la suocera.						
	⇒	Spesa massima	⇒	€ 1.549,37 per singolo decesso. La detrazione è del 19%.						



Spese mediche e attività sportive

Cosa detrarre nella Dichiarazione dei Redditi

Stefano Sedassari

Primavera, tempo di gite fuori porta, di allergie e di Dichiarazione dei Redditi. In questo breve articolo parleremo nello specifico di detrazioni per spese mediche e per attività motoria di minori.



Spese mediche detraibili

Quando una spesa medica è detraibile?

In linea generale possiamo affermare che ogni spesa che preveda una prescrizione medica può godere della detrazione fiscale pari al 19% a patto che superi la franchigia di € 129,11.

Quali sono le spese mediche detraibili? In realtà non esiste un vero e proprio elenco; possiamo però fare qualche esempio di spesa medica da poter portare in detrazione.

Nello specifico:

- spese mediche generiche specialistiche e non;
- prestazioni chirurgiche;
- interventi chirurgici, comprese le degenze con alcune eccezioni;
- affitto o acquisto di protesi dentarie, oculistiche, fonetiche, di occhiali da vista e lenti a contatto (escluse eventuali parti in metalli preziosi), apparecchi uditivi, arti artificiali e apparecchi ortopedici (cinture e scarpe ortopediche), stampelle, stimolatori e protesi cardiache e vascolari;
- radiografie (tutte le tipologie);
- acquisto di eventuali attrezzature o apparecchiature mediche, dalle siringhe al sistema di pompaggio del

sangue e, in ultimo, le medicine o i medicinali sempre che siano provati da scontrini parlanti sui quali devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario;

- spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese di degenza;
- spese sanitarie per il parto (anestesia epidurale, l'inseminazione artificiale, l'amniocentesi, villocentesi e altre analisi prenatali e peritali);
- assistenza infermieristica e riabilitativa.

Non sono detraibili le spese di chirurgia plastica, tranne quelle relative ad interventi chirurgici volti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente gravi.



Omeopatia

Negli ultimi anni abbiamo assistito all'affermazione dell'omeopatia come la principale tra le medicine non convenzionali. Ma le cure omeopatiche sono detrai-

bili?

La risposta è sì; laddove vi siano delle prescrizioni mediche in tal senso e siano comprovate da regolare documentazione, come le altre, godranno del medesimo regime fiscale di detrazione del 19% a patto che sul documento fiscale sia riportata la qualità del medicinale omeopatico individuabile attraverso un numero indicativo valido sull'intero territorio nazionale.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, anche le cure termali sono detraibili al pari delle altre spese mediche.



Spese per attività sportiva di figli o minori a carico

Tra le voci detraibili al 19% ci sono anche le spese per sport praticati da minori a carico, di età compresa tra i 5 e 18 anni.

Tra queste spese vi sono:

- **iscrizione** annuale ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
- **abbonamento** ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Le spese sportive che possono essere detratte non devono avere importo superiore a € 210,00 per ogni minore a carico.

La detrazione per spese sportive può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). Per poter usufruire della detrazione è necessario produrre documentazione che dimostri la spesa sostenuta per l'attività sportiva.

Nello specifico vanno conservati:

- bollettino bancario o postale attestante il pagamento della tessera o dell'abbonamento;
- fattura;
- ricevuta o quietanza di pagamento.

Ricordate sempre di richiedere la ricevuta anche alle A.S.D, Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Su questi documenti è necessario re-

cuperare le seguenti indicazioni:

- ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale;
- se persona fisica: nome, cognome e residenza;
- codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- causale del pagamento;
- attività sportiva esercitata;
- importo pagato;
- dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e codice fiscale di chi effettua il pagamento.

RATIO FAMIGLIA

IL NUOVO MENSILE ONLINE PER LA GESTIONE DELL'ECONOMIA QUOTIDIANA DI FAMIGLIE E PRIVATI



Ti piace il progetto? **Collabora con Noi!**

Invia il tuo curriculum con la proposta di argomenti che ti piacerebbe leggere su Ratio Famiglia!

www.ratiofamiglia.it

Fisco e tasse



Assegni di mantenimento

Quanto è possibile dedurre

Matteo Pillon Storti

Anche quest'anno si sta avvicinando il momento della Dichiarazione dei Redditi. Uno degli argomenti che può essere utile conoscere è il trattamento fiscale degli assegni di mantenimento.

Come sappiamo, a seguito di una separazione, il giudice può decidere di concedere a un coniuge il diritto di ricevere un assegno periodico a titolo di mantenimento. La norma, seguendo il principio della solidarietà familiare, cerca di tutelare il coniuge teoricamente più debole garantendogli la conservazione del tenore di vita che godeva durante la convivenza matrimoniale.

Evitando di discutere sull'equità e sulle ricadute pratiche di questa norma vediamo come questi importi sono trattati dal punto di vista fiscale.



Classificazione degli assegni di mantenimento

Gli assegni di mantenimento possono essere classificati, a seconda dei beneficiari, in due grandi categorie:

- assegni per il mantenimento dei figli;
- assegni per il mantenimento del coniuge.

Gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge sono deducibili dal reddito entro alcuni limiti che vedremo.

Gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli sono invece in deducibili a prescindere dal loro importo o periodicità.

Se dal provvedimento del giudice non emerge la distinzione fra la quota versata a favore del coniuge e la quota versata a favore dei figli, la deducibilità dell'assegno spetta nella misura del 50%.



Assegno per il coniuge

L'assegno di mantenimento del coniuge rappresenta un onere deducibile per il coniuge che lo corrisponde, mentre diventa red-

dito imponibile per il percettore e ha natura di reddito assimilato al lavoro dipendente.

Vi sono però alcune regole da valutare attentamente per dedurre in maniera corretta tali importi ed evitare future sanzioni.



Cosa è deducibile?

Innanzitutto è deducibile solo l'importo degli assegni corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili oppure le somme corrisposte al coniuge separato a seguito dell'ordinanza giudiziale ex art. 708 C.P.C. L'importo in questione inoltre è deducibile solo nei limiti stabiliti dal giudice con un'ordinanza o una sentenza.



Cosa non è deducibile?

Ne deriva quindi che non sono deducibili eventuali altre somme stabilite dalle parti, tramite per esempio un accordo privato.

Un esempio piuttosto comune è l'impegno stabilito in un patto privato fra le parti con cui un coniuge s'impegna a pagare le rate di un finanziamento concernente l'acquisto di un bene una volta in comune e rimasto all'altro coniuge (casa, auto, ecc). Tale somma, per i motivi di cui sopra, non è deducibile.

Un'attenzione particolare deve essere posta alla rivalutazione Istat dell'assegno. Infatti, tale rivalutazione è in deducibile salvo che l'obbligo di adeguamento non sia stato stabilito espressamente dal giudice.



Periodicità

Un altro elemento necessario ai fini della deducibilità è la periodicità dell'assegno. È deducibile infatti solo l'assegno versato in maniera periodica (di solito mensile).

Le somme corrisposte *una tantum* da un coniuge a favore dell'altro invece sono considerate in deducibili. Tale orientamento "negativo" è stato confermato sia dall'Amministrazione Finanziaria sia dalla giurisprudenza.



Principio di cassa

Un ulteriore aspetto importante riguarda il principio di cassa.

Secondo tale principio è deducibile l'assegno solo nell'anno in cui è effettivamente pagato.

Da ciò deriva che in caso di tardivo pagamento la deducibilità sarà fatta valere nell'anno in cui è stato materialmente pagato e non nell'anno di maturazione.

Questa regola mira a evitare che il coniuge debitore inadempiente possa avere un vantaggio fiscale riguar-

do a un onere che non ha sostenuto e, d'altra parte, che il coniuge creditore non sia costretto a dichiarare redditi che non ha percepito.

Se così non fosse, vi sarebbero due danni:

- il primo, non aver ricevuto l'assegno di mantenimento;
- il secondo, dover pagare delle imposte su redditi che non ha percepito.



Tipologia di versamento

Per finire ricordo che il termine "as-

segno di mantenimento" non è vincolante per stabilire la modalità del pagamento.

La somma può essere corrisposta con tutti i mezzi di pagamento possibili, purché ovviamente leciti (assegno, bonifico, contanti, ecc).

Restano ovviamente ferme le norme antiriciclaggio, la necessità di fornire prova del pagamento e il limite di € 1.000,00 per le transazioni in contanti.




@-Lato
laboratorio culturale

GUARDARE, PENSARE, RISOLVERE CIÒ CHE CI CIRCONDA CON UN'ATTENZIONE DIFFERENTE

Suggerimenti e spunti di riflessione per affrontare le sfide quotidiane con un punto di vista nuovo, laterale!

Iscriviti alla newsletter gratuita oppure collabora con noi
servizioclienti@gruppocastelli.com



Fisco e tasse



Soggetti esonerati dalla presentazione della Dichiarazione

Luca Reina

Con il presente articolo proponiamo un elenco, non esaustivo, di casistiche previste dalla vigente normativa, che prevedono l'esonero dall'obbligo di presentazione della Dichiarazione dei Redditi, sia essa Modello 730 o Modello Unico.



Premessa

Prima di iniziare ad elencare le più comuni fattispecie di esonero è utile ricordare che tutti i soggetti esonerati possono comunque presentare, facoltativamente, la Dichiarazione dei Redditi al fine di recuperare l'imposta relativa ad eventuali oneri sostenuti o deduzioni o detrazioni non attribuite, oppure per chiedere a rimborso crediti, risultanti dalla precedente dichiarazione o da acconti versati nell'anno precedente.



1 Esonero per assenza di redditi

È il caso di contribuenti che non hanno posseduto alcun reddito, sempreché non si tratti di contribuenti in possesso di partita IVA.



2 Esonero per versamenti d'imposta sotto il minimale

È il caso di contribuenti, non in possesso di partita IVA, la cui imposta lorda scaturente dal reddito complessivo, al netto di detrazioni per spese di produzione e/o per carichi di famiglia e ritenute, non supera € 10,33.



3 Esonero per redditi fondiari

È il caso di contribuenti titolari di soli redditi fondiari, quindi inerenti a fabbricati e terreni, non superiori complessivamente a € 500,00.



4 Esonero per redditi esenti

È il caso di contribuenti titolari di soli redditi esenti quali, ad esempio, le pensioni di guerra, le pensioni sociali, le pensioni erogate agli invalidi civili. Il tutto senza un importo massimo del trattamento erogato.

Unica eccezione è rappresentata dai compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica, che non devono essere superiori a € 7.500,00.



5 Esonero per redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

È il caso di contribuenti titolari di soli redditi soggetti a ritenuta a titolo "definitivo", quali ad esempio interessi su c/c bancari o postali, interessi su titoli del debito pubblico (BOT, CCT, ecc.), redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a € 28.158,28.



6 Esonero per redditi di lavoro dipendente

È il caso di contribuenti che possiedono solamente redditi di lavoro dipendente (o assimilato) o di quest'ultimi in combinazione con altri redditi:

- reddito complessivo, al netto di abitazione principale e pertinenze, non superiore a € 8.000,00, con reddito di lavoro dipendente per un

- periodo non inferiore a 365 giorni;
- reddito di lavoro dipendente e redditi di fabbricati derivanti da abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati (purché tra quest'ultimi non vi sia un fabbricato ubicato nello stesso Comune in cui si trova l'abitazione principale).



7 Esonero per redditi di pensione

È il caso di contribuenti che possiedono solamente redditi di pensione o quest'ultimi in combinazione con altri redditi:

- reddito complessivo, al netto di abitazione principale e pertinenze, non superiore a € 7.500,00, con reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni;
- reddito complessivo, al netto di abitazione principale e pertinenze, non superiore a € 7.750,00, con reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni ed il soggetto abbia un'età pari o superiore a 75 anni;
- reddito di pensione e redditi di fabbricati derivanti da abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati (purché tra quest'ultimi non vi sia un fabbricato ubicato nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale);
- reddito di pensione non superiore a € 7.500,00 e redditi di terreni non superiori a € 185,92.

Condizioni generali di esonero

In generale è esonerato dalla presentazione della Dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad € 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

$$\begin{array}{r} \text{Imposta lorda}^{(*)} - \\ \text{detrazioni per carichi di famiglia} - \\ \text{detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi} - \\ \text{ritenute} = \\ \hline \text{importo non superiore a € 10,33} \end{array}$$

(*)L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

Casi di esonero

È esonerato dalla presentazione della Dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

Tipo di reddito	Condizioni
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati ^(*) .	
Lavoro dipendente o pensione.	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati ^(*) .	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.</i>	
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico.</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.</i>	

(*)L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell'abitazione principale.

Casi di esonero con limite di reddito

È esonerato dalla presentazione della Dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

Tipo di reddito	Limite di reddito (uguale o inferiore a)	Condizioni
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze).	€ 500,00	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito ^(*) .	€ 8.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni. • Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito ^(*) .	€ 7.500,00	<p><i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i></p>
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.).	€ 7.500,00 (pensione) € 185,92 (terreni)	<p><i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i></p>
Pensione + altre tipologie di reddito ^(*) .	€ 7.750,00	<ul style="list-style-type: none"> • Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. • Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. <p><i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i></p>
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito ^(*) . <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli.</i>	€ 7.500,00	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale.</i>	€ 4.800,00	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.	€ 28.158,28	
<p>^(*)Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.</p>		